

### Misura per genitori separati o divorziati

#### Di cosa si tratta

Sostegno al reddito introdotto per sostenere i genitori lavoratori, separati o divorziati, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.

Nelo specifico, la misura è destinata a coloro che **non hanno potuto versare l'assegno di mantenimento** durante il periodo del Covid-19.

#### Quanto spetta

La misura consiste nell'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, sino a un **importo massimo di 800 euro mensili**, a favore del genitore in stato di bisogno, **per un massimo di 12 mesi**.

L'erogazione è prevista **in un'unica soluzione** e sino ad esaurimento delle risorse stanziate.

#### Requisiti

- ✓ essere tenuti a versare il mantenimento all'ex coniuge o convivente;
- ✓ avere figli minori o non autosufficienti o portatori di handicap grave;
- ✓ avere cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a causa della pandemia da Covid-19, per una durata di almeno 90 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2022;
- ✓ avere un reddito uguale o inferiore a 8.174 Euro;
- ✓ avere una riduzione del reddito nel 2020 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019.

#### Attenzione!

Il contributo spetta esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell'assegno successivamente all'8 marzo 2020.

#### Documenti necessari

- ✗ copia del documento di identità del richiedente;
- ✗ copia del titolo che sancisce il diritto all'assegno di mantenimento.

#### All'atto della domanda, dovranno essere forniti i seguenti riferimenti:

- generalità e dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale;
- estremi del proprio conto corrente, bancario o postale;
- importo dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
- dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.

#### Termini di presentazione

**Per la presentazione della domanda è necessario attendere il decreto attuativo che dovrà essere pubblicato entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.**

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 [www.cislmilano.it](http://www.cislmilano.it)  
ALICE LOCCI

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail [a.locci@cisl.it](mailto:a.locci@cisl.it) Telegram <https://t.me/Dipolsocislmi>